DEFINIZIONE E PROROGA DI TERMINI

Art. 2

Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche

All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 30 giugno 2006".

Versione in vigore dal 31 dicembre 2005, non più in vigore dal 1 marzo 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Definizione e proroga di termini
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/definizione-e-proroga-di-termini/art-2-fondo-per-la-produzione-la-distribuzione-l-esercizio-e-le-industrie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it